

TRIBUTI

Tia attività florovivaistica

[Nella sentenza n. 18498 del 26 luglio 2017 la Corte di Cassazione](#) si esprime in merito all'applicazione della Tia ad un'attività florovivaistica, affermando che l'esclusione da tassazione può riguardare solo le aree adibite alla coltivazione dei prodotti e al deposito di attrezzature e materiali, mentre devono essere assoggettati ad imposizione i locali in concreto adibiti a vendita ed esposizione dei prodotti provenienti dall'attività agricola.

Fonte: Enti online del 28/07/2017